



LEGGE DI BILANCIO 2024 – NOVITÀ

Congedi parentali (art 1, c. 179)

Modificando il primo periodo dell'art. 34, c. 1, D.Lgs. 151/2002, per i periodi di congedo parentale (astensione facoltativa), fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione.

Tale indennità viene ora elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, **alla misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo anno 2024.**

Quindi nel 2024 i genitori potranno fruire di due mesi di congedo parentale all'80%.

ATTENZIONE: come chiarito dalla Circolare INPS n.4 del 05/01/2024, il secondo mese di congedo parentale al 80% spetta solo al lavoratore dipendente che ha terminato il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Dal 2025 potranno fruire di 1 mese all'80% e di un altro mese al 60%.

Confermata per il 2024 la riduzione del cuneo contributivo in busta paga

Viene confermata per il 2024 la riduzione del cuneo contributivo a carico dei lavoratori nella misura:

- **del 6% qualora la retribuzione imponibile ai fini contributivi non ecceda l'importo mensile di euro 2.692**
- **del 7% qualora la retribuzione imponibile ai fini contributivi non ecceda l'importo mensile di euro 1.923**

IMPONIBILE PREVIDENZIALE MENSILE	
Fino a € 2.692,00	Riduzione IVS del 6%
Fino a € 1.923,00	Riduzione IVS del 7%

La novità, rispetto agli scorsi anni sta nel fatto che tale esonero non ha alcun effetto sul rateo di tredicesima che, dunque, sconterà l'aliquota IVS piena e non concorrerà ai fini della determinazione degli scaglioni agevolabili previdenzialmente.

Decontribuzione delle lavoratrici con figli (art. 1, c. 15/180/181)

E' riconosciuto un **esonero del versamento del 100% dei contributi IVS:**

- **per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2026**
- **a favore delle lavoratrici madri con almeno 3 figli**
- **titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato**
- **nel limite massimo di € 3.000 all'anno, riproporzionati su base mensile (€ 250)**
- **fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo**

In misura sperimentale, per il solo anno 2024, l'esonero è riconosciuto a favore delle lavoratrici madri con almeno 2 figli fino al compimento del 10° anno di vita del più piccolo.